

N. 46317 / 2018 R. G.



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data 8 luglio 2020 nelle persone dei magistrati:

dr. Pietro Caccialanza	Presidente rel.
dr. Olindo Canali	Giudice
dr.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale *ex art. 35 bis* D. L.vo 25/2008 iscritto al n. _____ e promosso da

_____, nata in Sierra Leone il _____ – CUI _____, elettivamente domiciliata in Milano, via Olmetto n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefania Valentino, che la rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: Ricorso *ex art. 35* D. L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale

In fatto

Con ricorso *ex art. 35* D.Lvo 25/2008 depositato il 3 ottobre 2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, la signora adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione

avverso il provvedimento del 30 marzo 2018, notificato il 5 settembre 2018, con il quale la Commissione Territoriale di Milano decideva:

► *di non accogliere la domanda di protezione internazionale per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;*

► *di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 T.U. Immigrazione (ossia per protezione umanitaria).*

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio in data 18 gennaio 2019 tramite funzionario delegato della Commissione, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8) e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 2 settembre 2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* comma 11¹, successivamente differita al 15 giugno 2020, ed ivi tenutasi in forma cartolare, nell'ambito delle misure organizzative volte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia.

In previsione di tale udienza il difensore ha depositato nota scritta, allegando un nuovo documento circa la situazione attuale personale e medica della ricorrente e del suo nucleo familiare, composto dalla figlia (nata in Sierra Leone il) e dal figlio (nato in Italia a il 17 maggio 2018) .

Il giudice si è riservato di riferire al collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2020.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di

¹ 1 La locuzione “*fissa l’udienza per la comparizione delle parti*” è ricorrente nel codice di rito (a meri fini indicativi e non tassativi cfr. artt. 162 comma 7; 181;183;185;660 – con riferimento all’ art 163 -; 669 septies; 713; 714; 723; 728; 736 c.p.c.) ma non significa affatto che, la fissazione dell’udienza di comparizione comporti la presenza personale ovvero l’audizione di una o di entrambe le parti. Di converso, fermo il principio generale per cui il giudice “*può ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa*” (art. 117 richiamato dall’art. 185 c.p.c.), il codice di rito, quando ha inteso disporre la comparizione personale delle parti ne ha fatto esplicito riferimento e ciò o al fine di procedere ad attività istruttoria che non possa che prevedere la presenza personale delle parti (art. 231; art 238 c.p.c) ovvero per procedere alla loro personale audizione (cfr. art. 707 “*i coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza del difensore*”; art. 708 “*All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente.*”). Ne consegue che la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti prevista dai commi 10 e 11 dell’art. 35 *bis* D.lvo 35/2008 ha valore strettamente tecnico / processuale e non si riferisce, necessariamente, né alla *presenza personale* delle parti né, tanto meno, deve essere intesa come udienza per procedere all’“*audizione del richiedente*”.

protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Avanti alla Commissione Territoriale che la ha sentita il 29 marzo 2018, la ricorrente ha affermato:

- a. di essere cittadina della Sierra Leone, originaria del distretto di Port Loko; di appartenere all'etnia Tmni (o Temne) e di professare la religione musulmana;
- b. di non aver mai studiato e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa;
- c. di essersi trasferita, dopo la nascita, prima a Waterloo e poi a Lombli, un quartiere nella western area di Freetown;²
- d. di essere vedova, essendo il marito deceduto il 14 agosto 2017 durante un'alluvione che aveva causato centinaia di morti e dispersi a Freetown;
- e. di avere al momento due figli: il primo, _____, nato in Sierra Leone il _____, rimasto con la madre di lei in patria; la seconda _____, nata in Sierra Leone _____, giunta con lei in Italia;
- f. di essere incinta del terzo figlio (_____, nato come si è detto a _____ il 17 maggio 2018);
- g. di essere in contatto con la madre, che vive ancora in Sierra Leone e che si occupa della crescita del primogenito;
- h. di aver lasciato il Paese d'origine a fine agosto 2017 e di essere giunta in Italia il 3 novembre 2017 attraverso la costa calabrese.

Quanto ai motivi che la hanno indotto ad espatriare ha dichiarato:

- i. che nel mese di luglio 2017, in seguito alla chiusura delle scuole, si era recata con i figli a far visita alla madre, lasciando il marito a Freetown;
- j. che una mattina, informata di una disastrosa alluvione avvenuta a Freetown, aveva lasciato i figli dalla madre ed era tornata in città, trovandola completamente distrutta; venuta a sapere che il marito era morto, si era fermata per il riconoscimento della salma e per attendere un possibile indennizzo promesso dal governo;
- k. che mentre si trovava a Freetown, la madre le aveva riferito che la sorella del marito aveva portato Esther in un villaggio sito nel distretto di Tonkolili, all'interno della Sierra Leone, *“da quelli che praticano i culti segreti”*;³
- l. che si era recata nella zona, dove abitava la suocera; aveva chiesto della figlia e le era stato detto *“che era nel bosco della società segreta”*; *“la madre di mio marito era l'anziana della società Poro, voleva iniziare mia figlia così che alla sua morte le sarebbe succeduta... la nonna aveva bisogno di una femmina per la sua posizione”*;

² Waterloo è un centro abitato della Sierra Leone situato nell'area occidentale, distante circa 90 km da Port Loko e circa 35 km da Freetown.

³ Richiesta di riferire se il villaggio di Tonkolili fosse distante da Waterloo, _____ confermava: *“Sì, è molto lontano”*. In effetti Tonkolili dista circa 200-210 km da Waterloo e il viaggio si sviluppa in una zona quasi del tutto disabitata.

- m. che in ansia per la sorte della figlia, aveva girato nel villaggio per tre giorni: *“chiedevo alle persone, io dovevo ritrovare mia figlia”*;
- n. che finalmente, entrata nella foresta, aveva trovato la bambina in lacrime in una capanna con tagli sulla schiena sanguinanti; le aveva chiesto chi le avesse procurato queste ferite ed ella aveva risposto che era stata la nonna.
- o. che insieme ad Esther *“c'erano tantissimi bambini, dai 5 ai 15 anni”*: *“quando chiudono le scuole, le persone portano i loro figli per l'iniziazione... il giorno dopo mia figlia sarebbe stata iniziata nella società di Bondo”*;
- p. di non saper dire in cosa consistessero i riti delle società segrete, ma di essere estremamente preoccupata perché aveva sentito di alcuni bambini morti durante il processo di iniziazione: *“Sentivamo che alcuni bambini che erano stati iniziati erano morti perché perdevano tanto sangue, oppure alcuni bambini venivano messi in un buco scavato nella terra e poi fanno le loro magie e fanno salire il fuoco ed alcuni bambini muoiono. Io non volevo perdere mia figlia”*;
- q. di essere pertanto fuggita: *“Ho aspettato nella foresta fino a mezzanotte e quando tutti dormivano ho preso mia figlia e sono fuggita”*;
- r. che per precauzione aveva deciso di non tornare dalla madre, ma di scappare verso la Guinea: *“volevo salvare la vita di mia figlia, da mia madre la nonna mi avrebbe raggiunto”*; *“questo villaggio è molto, molto lontano da Waterloo, la Guinea era più vicina da raggiungere”*;
- s. che era riuscita ad ottenere un passaggio in automobile fino al confine con la Guinea e si era qui aggregata ad altre persone che stavano dirigendosi in Mali; attraverso un viaggio estenuante (*“la gravidanza mi ha dato dei problemi, spesso non ero in me”*) aveva quindi raggiunto il Niger e ad Agadèz era stata ricoverata in ospedale; poi, viaggiando *“per due settimane nel deserto”*, aveva raggiunto con Esther la Libia;
- t. che in Libia la polizia le aveva sottratto tutto il denaro che aveva e l'aveva imprigionata con la bambina; *“mentre eravamo in prigione la polizia picchiava i ragazzi e stupravano le ragazze, a mia figlia si è gonfiata una gamba, c'era poco spazio e mia figlia si è ammalata”*;
- u. che una notte dei ragazzi avevano sfondato la porta della prigione ed ella era scappata con Esther; era riuscita a raggiungere il mare e insieme a tante altre persone era salita con la bambina su un barcone verso l'Italia.

Richiesta di riferire quale fosse il suo timore, in caso di rientro in Sierra Leone, ha dichiarato: *“Ho paura per mia figlia”*; *“se non fossimo scappate, sarebbe stata iniziata nella società di Bondo... poi l'avrebbero iniziata in altra società segreta, dopo di che avrebbe assunto la stessa posizione della nonna: sarebbe diventata una leader della Poro Society”*.

Sulla completezza dell'audizione

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, ribadite nella nota conclusiva presentata dal difensore, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Si richiama, in ogni caso, sul punto il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione (causa C.560/2014) nella sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“Deve tuttavia essere*

organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...".

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione, il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla Direttiva "Procedure" e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 *Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 *A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

44 *Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *"all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi*

nella fase amministrativa” (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Sulla valutazione di credibilità

In via generale e preliminare, si osserva che ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, *“la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass. civ. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310). Ciò perchè la protezione *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all’art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Nel caso in esame, la Commissione Territoriale di Milano ha respinto la domanda della ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ritenendo le sue dichiarazioni *“non sufficientemente credibili in quanto vaghe e generiche”* circa:

- ▶ *l’età in cui i giovani vengono iniziati ed entrano a far part delle società segrete, che si attesta essere intorno all’età della pubertà (la figlia ella ricorrente aveva 5 anni);*
- ▶ *confusione tra Bondo, società segreta degli uomini, e Poro, società segreta delle donne;*
- ▶ *il contenuto dei riti della società segreta di cui la figlia della richiedente avrebbe dovuto assumere la rappresentanza.*

La Commissione Territoriale ha tuttavia trasmesso gli atti al Questore, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, in considerazione della situazione di vulnerabilità sia di
(dato il suo avanzato stato di gravidanza) che della figlia (affetta da deprencitosi curabile unicamente con il trapianto di midollo osseo).

Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, l’organo giudicante è giunto alla conclusione che possono innanzitutto essere accettate come **credibili** le circostanze (ritenute tali dalla stessa Commissione Territoriale) della nazionalità sierraleonese della ricorrente, della sua provenienza e della sua appartenenza al gruppo etnico Tmni (o Temne).

Dalla lettura delle dichiarazioni rese alla Commissione e dalla documentazione acquisita agli atti, il Tribunale trae il convincimento che il racconto non sia né vago, né generico o stereotipato, ma rifletta una situazione realmente vissuta da e dalla piccola , tale da condurre, per la concretezza dei riferimenti e dei dettagli e per l’effettività delle specifiche e peculiari lesioni subite dalla bambina, al riconoscimento dello status di rifugiato.

In generale, si rileva che pur trovandosi in uno stato di grave fragilità fisica e emotiva (era in avanzato stato di gravidanza, dopo avere trascorso i primi mesi di tale situazione in condizioni ambientali estremamente difficili), la ricorrente ha svolto un racconto assolutamente coerente, sia dal punto di vista temporale che da quello spaziale.

Con specifico riferimento ai profili ritenuti non credibili dalla Commissione, si osserva quanto segue.

E' senz'altro **credibile** l'avvenuto (e fortunatamente presto interrotto) coinvolgimento di Esther nell'iniziazione alla società Bondo.

Da numerosi reports (per esempio Too Many, Country Profile: FGM in Sierra Leone, June 2014, available at: <https://www.refworld.org/docid/54bce6334.html> [accessed 7 July 2020]), nonché da documentazione del Centro immigrazione finlandese (consultabile in https://coi.easo.europa.eu/administration/finland/PLib/Tutkimus_39356_vastattu.pdf) si evince come spesso le bambine vengano introdotte nella società Bondo ben prima dell'età puberale, per introdurle ai riti e alle usanze della società. Proprio rispetto all'etnia Temne, alla quale appartengono la ricorrente e la figlia, si rileva un altissimo tasso di mutilazioni genitali femminili, pari addirittura al 95,2%. Sempre secondo il Report Too Many, più del 33% delle donne vengono mutilate genitalmente tra i 5 e i 9 anni. L'area della Sierra Leone con il più alto tasso di mutilazioni genitali femminili è proprio quella di Tonkolili District, ove abita la suocera della ricorrente.

Nella sezione intitolata "*Children*", il "*2009 US Department of State Country report for Sierra Leone*" riferisce: "*No law specifically prohibits FGM [mutilazioni genitali femminili], and it was practiced widely and supported by politicians and community members. UNICEF and other groups estimated that 80 to 90 percent of women and girls had been victims of the practice; however, some local groups believed that this figure was overstated. FGM was practiced on girls as young as five years old, and UNIOSIL [l'Ufficio integrato delle Nazioni Unite in Sierra Leone, istituito con la risoluzione 1620 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2005 per iniziare le operazioni nel 2006 a seguito della missione delle Nazioni Unite in Sierra Leone che ha contribuito a porre fine alla guerra civile nel Paese] reported cases in which one and two-year-old children underwent FGM because their 3 young age made it cheaper for parents. Although police occasionally detained practitioners on accusations of forced mutilation or manslaughter, human rights workers reported that police remained hesitant to interfere in cultural practices*".

E' fondamentale considerare che **il racconto della ricorrente trova drammatico riscontro nella documentazione medica prodotta.**

Ricoverata dal 7 al 12 novembre 2017, e dunque pochissimi giorni dopo il suo arrivo in Italia, presso il Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale di Lodi, presentava non solo una "*deambulazione incerta a base allargata con lieve zoppia destra*", pienamente compatibile con le condizioni nelle quali la madre ha dichiarato essere rimasta in Libia, ma soprattutto "*indici di emolisi significativamente alterati*", tali da configurare un quadro ematologico, elettroforetico e molecolare compatibile con quello di un soggetto affetto da "*drepanocitosi*".

Successive visite e susseguenti esami (si vedano i referti dell'ospedale Policlinico di Milano del 19 febbraio e del 9 marzo 2018) hanno confermato la sussistenza di tale patologia, definita nel certificato del 9 marzo 2018 a firma della dott. Emanuela Stefania D'Angelo, come "*una grave emopatia ereditaria, trasmessa come carattere autosomico recessivo, ad andamento cronico, invalidante, caratterizzata da anemia cronica associata ad episodici ma intensi dolori ossei e*

splenomegalia. Caratteristica di questa patologia è la deformazione dei globuli rossi, che vengono distrutti e precipitano in aggregati all'interno dei piccoli vasi della circolazione, determinando infarti in varie parti del corpo, con crisi dolorose per le quali è indispensabile intervenire immediatamente in ambito ospedaliero con infusione reidratante ed eventuale emotrasfusione... Unica possibilità di guarigione è rappresentata dal trapianto di midollo osseo da soggetto HLA compatibile (solitamente fratello/sorella)"; da qui il suggerimento, alla imminente nascita del fratellino, di conservare il cordone ombelicale, per possibile donazione alla bambina ⁴.

Ed è proprio il referto del 9 marzo 2018 a riscontrare in maniera univoca le parole di *_____*. Estendendo l'esame alle condizioni generali della piccola, al momento di poco più di cinque anni di età, la dott. D'Angelo annota la presenza di "*cicatrici rituali in sede lombare bilaterale*" e di "*esiti cutanei con lesioni cicatriziali perimalleolari*": due aspetti, purtroppo, assolutamente compatibili con la scarificazione rituale praticata dalle società segrete sierraleonesi.

Quanto alla asserita confusione tra **società Bondo e società Poro**, imputata dalla Commissione Territoriale a ragione di non credibilità della ricorrente, al di là del fatto che è la Commissione ad incorrere in una inesattezza qualificando la società Bondo come "*società segreta degli uomini*" e la società Poro come "*società segreta delle donne*", laddove tutte le fonti attestano il contrario, ciò che più rileva è il fatto che *_____* non è caduta in alcuna contraddizione.

Occorre tenere in considerazione, per prima cosa, che la prima regola di una società segreta è quella di non rivelare i propri riti e codici ai non iniziati. Appare quindi naturale che la sig. *_____*, che mai è stata iniziata, non conosca precisamente le orribili pratiche ivi in uso.

Per di più, se è vero che tradizionalmente la società Bondo è composta da persone di sesso femminile e la società Poro maschile da persone di sesso maschile, non è vero che nella società Poro non si registri una presenza femminile.

Infatti, in linea peraltro con la posizione accreditata dalla ricorrente circa lo status della suocera, alcune donne Bondo possono essere iniziate nella Poro Society e la più alta carica è la *mabole* (sul punto, cfr. *Politics of Female Genital Cutting (FGC), Human Rights and the Sierra Leone*, di Tom Obara Bosire).

La forte connessione tra le due società è ben descritta in un testo a firma di due studiosi, Pemunta Ngambouk Vitalis (docente presso l'università di Göteborg) e Tabi Chama-James Tabenyang (dottorando presso l'università di Bayreuth), "*Cultural Power, ritual symbolism and human rights violation in Sierra Leone*", 2017 Cogent Social Sciences 3: 1295549, available at <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1295549>. Ivi si legge che "*the reverence of the Bondo to the Poro society is articulated in a very popular saying in Sierra Leone, "Nar Bondo born Poro" (Bondo gave birth to Poro). However, this symbolic power is subordinated when a woman becomes a paramount chief and is expected to give up her Bondo membership to be initiated into the Poro, thereby clearly manifesting that leadership is masculine and male-dominated. Moreover, it has been argued that although collaboration between the Poro and the Bondo offers women some form of power, they are actually serving the interests of the patriarchal order by ensuring social*

⁴ Anche la recentissima relazione dell'assistente sociale del C.A.S. di Milano in cui *_____* si trova con i figli, datata 8 giugno 2020, dà atto che *_____* "è affetta da anemia falciforme" e che detta patologia "*limita la bambina nelle attività quotidiane con dolori articolari diffusi, che hanno comportato plurimi accessi al Pronto Soccorso nell'ultimo anno*". Suscita commozione, nella relazione, il passo in cui si afferma che la donna, non avendo una adeguata comprensione della lingua italiana, "*per comunicare sul territorio si avvale [proprio] della mediazione di Esther, la quale ha una buona conoscenza della lingua*".

cohesion through the formation of docile bodies". Ivi si ricorda anche un racconto etnografico del 1950, nel quale compare l'affermazione secondo cui *"the office of the mabole in the Poro society, which is held by a woman, commands the highest respect and has an integral role in the ceremonial life and purpose of that association"*.

Nei villaggi rurali, in particolare, vi è un'altissima interdipendenza tra la società Bondo e la società Poro, dal momento che – ad esempio – per poter costruire una comunità Bondo (chiamata Bondo Bush), le donne Bondo devono chiedere il permesso al capo villaggio, spesso un rappresentante Poro.

Sulle due società segrete, sul loro rapporto e sui loro riti culturali, si vedano:

► *"The Bondo Society as a Political Tool: Examining Cultural Expertise in Sierra Leone from 1961 to 2018, Institute for Gender Research and Documentation (INGRADO), Fourah Bay College, University of Sierra Leone, 00232 Freetown, Sierra Leone"* (available at: <https://doi.org/10.3390/laws8030017>);

► *"The Bondo society's traditional role was to direct girls' rites of passage into adulthood. In order to become a member of the Bondo, a girl or woman must undergo various rituals, the most significant being FGM"* (in Mgbako Chi, Meghna Saxena, Cave Anna, and Nasim Farjad, 2010, *"Penetrating the silence in Sierra Leone: a blueprint for the eradication of female genital mutilation"*, Harvard Human Rights Journal 23: 111–40);

► *"Secret societies, by their nature, place a significant emphasis on secrecy in all of their activities. Information about what happens in the sande is known only to other initiates in the society. This means that members are prohibited from speaking publicly about sande affairs and non-members are not allowed to witness initiation rites or other society rituals"* (ibid.);

► *"While it is difficult to calculate the membership of the Bondo secret society in Sierra Leone, one report estimates that 90% of women in Sierra Leone have undergone FGM, suggesting that they belong to the Bondo"* (cfr. Juliana Nkrumah, Cabaslot Fiesta: *"Report on the residential camp for Sierra Leone refugee women and children"*, 34, available at NSW Education Program on FGM 2003, <http://www.dhi.gov.au/ArticleDocuments/332/Full%20Cabaslot%20Fiesta%202003.pdf.aspx>);

► *"In a continued effort to sustain itself in Sierra Leone, the Bondo society has kidnapped young girls, forcibly performed FGM on them, and then held the girls captive until family members agreed to pay for the initiation"* (cfr. Interview with John Kanu and Osman Kargbo, Paralegals, Timap for Justice, in Yele, Sierra Leone, mar. 18, 2008).

Alla luce di tutte le considerazioni qui sopra riportate, il racconto – che nella vita reale ha riguardato eventi verificatisi in un arco temporale nel quale _____, appena rimasta vedova e senza una casa, ha dovuto percorrere nel più breve tempo possibile centinaia di chilometri per raggiungere la figlia e scappare con lei verso la Guinea – è pienamente credibile.

Le considerazioni sulla credibilità della richiedente, del resto, appaiono in consonanza non solo con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra riportate, ma anche con le linee guida internazionali (UNHCR, *European Refugee Fund of the European Commission, "Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System"*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo.

Sullo status di rifugiato

La ricorrente insiste per ottenere la più alta forma di protezione internazionale, ossia lo status di rifugiato, e in subordine domanda la protezione sussidiaria.

È noto come per il **riconoscimento dello status di rifugiato** sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

Deve altresì apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni anche internazionali che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).

Per le ragioni sopra esplicate il racconto si deve ritenere credibile.

Per quanto concerne gli atti persecutori come definiti dall'art. 7, le torture subite dalla figlia minore della ricorrente debbono pienamente ritenersi tali; in più il fatto che ella presenti tuttora visibili cicatrici, compatibili con atti di scarificazione rituale, espone la minore ad un timore fondato di poter essere nuovamente perseguitata a causa dell'interrotto rituale di iniziazione. Tale preoccupazione è per sua natura rivolta verso il futuro, soprattutto alla luce del fatto che aver subito in passato atti persecutori può contribuire a rendere fondato il timore di subirne ancora.

Al riguardo, nell'art. 3, comma IV del D. Lgs. 251/2007 si legge: *“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno [...]”*.

La madre, di _____, _____, in questo caso agisce direttamente a tutela della minore. E l'agire a protezione della figlia, al fine di sottrarla all'iniziazione ad una società segreta, oltre a costituire per lei un vero e proprio **obbligo giuridico**, persino penalmente rilevante, espone ella stessa al pericolo di una possibile e altamente probabile persecuzione.

Come già si è detto, e come esposto in numerosi report UNHCR, le società Bondo sono strettamente interconnesse con la pratica delle mutilazioni genitali femminili; si stima che più del 90% delle donne in Sierra Leone sia vittima di questa pratica (<https://www.unhcr.org/53187f379.pdf>). Le lesioni vengono inflitte alle ragazze e alle donne proprio a causa del loro sesso, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità; la

pratica, quindi, fa parte di un più ampio sistema di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società (cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1, reperibili sul sito: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y6docid=5513ca474>).

In una sentenza del 27 novembre 2012 la Corte d'Appello di Catania ha definito tali lesioni *“una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioè alla appartenenza al genere femminile”* e come tale, riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti ai sensi del D.Lvo 251/07. Inoltre, dal momento che le MGF trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze religiose, il rifiuto di sottoporre se stessa o le proprie figlie a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere considerate nel Paese di origine *“un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo”*. Per tali ragioni la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscere alla reclamante lo status di rifugiato, e ciò affinché ella potesse sottrarsi alla violenza di genere e al trattamento discriminatorio che conseguirebbe in caso di rifiuto di sottoporsi alla violenza in questione.

Il timore di persecuzione ascrivibile alla stessa richiedente, in caso di rientro in Sierra Leone, trova diretto riscontro in una nota emessa nel 2009 dall'U.N.H.C.R., intitolata *“Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile”* e reperibile sul sito http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/2011-12%20UNHCR%20-%20FGM_ITA.pdf), nella quale si evidenzia come in determinate circostanze anche **il genitore può affermare un fondato timore di persecuzione in connessione con l'esposizione della figlia al rischio di MGF.**

Va ancora ricordato che il 17 aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma ad Istanbul, in Turchia, l' 11 maggio seguente ⁵; allo stato attuale, essa vincola soltanto un numero limitato di Stati, tra cui l'Italia, essendo stata resa esecutiva nel nostro Paese con legge 27 giugno 2013, n. 77. L'intero capitolo VII della Convenzione, dedicato alla condizione delle donne migranti e richiedenti asilo, concerne in maniera del tutto puntuale la presente vicenda; particolarmente rilevanti sono la disposizione che impone agli Stati di riconoscere la violenza di genere contro le donne migranti come una forma di persecuzione ex art. 1, lett. a), n. 2, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (art. 60, par. 1) ⁶ e quella che ribadisce il divieto di *refoulement* (art.61) ⁷.

⁵ La Convenzione è reperibile sul sito <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/traty/210>.

⁶ *“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria”*.

⁷ *“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti”*.

La vicenda narrata dalla ricorrente rientra pienamente nelle previsioni della Convenzione appena citata, nonché nella fattispecie di cui all'art. 7 del D.L.vo 251/2007.

In definitiva, la normativa sopranazionale e quella interna sono nette nell'affermare che le mutilazioni genitali femminili costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Per quanto attiene al requisito prescritto ex art. 5, l'organizzazione e la diffusione della Bondo Society all'interno della Sierra Leone, evidenziata dalle fonti sopra riportate, consentono senz'altro di ritenere che tale soggetto possa agire senza significative possibilità di essere contrastato dalle autorità statali. Anzi, lo Stato stesso che pur dovrebbe offrire protezione delle condotte persecutorie, è spesso diretto finanziatore e incoraggiatore dell'esistenza di tale società segreta.

Le fonti riportano che spesso i partiti politici locali o le singole personalità politiche finanziano le società segrete, in quanto ritenute un bacino valido e sicuro di voti. Neppure la polizia riesce ad offrire una protezione al riguardo, ed anzi emerge che molti membri influenti in Sierra Leone (tra cui parte della polizia stessa) siano direttamente affiliati alla Bondo e alla Poro Society. Si legge nel già citato documento *“The Bondo Society as a Political Tool: Examining Cultural Expertise in Sierra Leone from 1961 to 2018, Institute for Gender Research and Documentation (INGRADO), Fourah Bay College, University of Sierra Leone, 00232 Freetown, Sierra Leone”* (available at: <https://doi.org/10.3390/laws8030017>):

“Politicians willingly cover all of these costs, because they understand that in a society embedded in the traditional belief system of “Akeh” — in which people believe that there are dire consequences for going back on one’s word or betraying the trust of a person — or the belief of “One good turn deserves another”, very few will dare to provoke what they consider to be the wrath of the gods by reneging on their promise to vote for these politicians. Interestingly, many of these politicians will pay to have other people’s children excised, while they keep their own children out of the society and are still not held accountable by Soweis⁸. The fear of losing the rural vote has resulted in many politicians flirting with both sides of the argument. They may be against the FGM/C side of the Bondo, but publicly parrot the “respect for culture” mantra”.

Ancora, si legge nel documento *“Country of Origin Research and Information (CORI), Sierra Leone: Fear of forced initiation into the Poro Secret Society in Freetown”*, 6 March 2009, HCR00004E, available at: <https://www.refworld.org/docid/49db6ccb2.html>:

“Men and women winning seats in parliament and jobs in government are expected to stay loyal to their home communities and direct state resources towards these communities. The secret societies remain a fundamental, albeit unspoken, factor in these informal political pacts. Few politicians that were not initiated in the localities they wish to represent can expect to win elections and once in office they are expected to provide job opportunities for fellow initiates...”

Secret societies have become more ‘secret’ as a result of these tensions between civic governance and local loyalties. In rural areas Paramount Chiefs are leading political figures, they authorize all initiation rites in their chiefdom and are expected to serve as patrons, attending the rites and contributing to their costs... Senior politicians and bureaucrats often play a similar role. Alliances with village chiefs and society leaders allows the politically ambitious to secure command over

⁸ Il termine “Soweis” indica “the most senior women in the Bondo secret societies”.

local youth... Both of the major political parties have used this strategy for recruiting and disciplining political followers. The prominent politician Aiah Abu Koroma from Kono was publicly honored in 2007 because he had paid for the initiation of boys and girls into the Poro and Sande since the 1970s. According to Sierra Leonian newspaper, the Awareness Times, a local chief described Koroma's acts as having "helped in preserving Kono tradition and culture, which he noted are under <serious threat> from both western civilization and religious evangelism"... During the civil war both pro government Kamajors and RUF rebel forces attempted to utilize the Poro society for military and political ends... Threats have been made to use the Poro society membership to influence the outcome of post war elections".

Solo recentemente, il governo della Sierra Leone ha intrapreso qualche piccola azione di condanna riguardo alle pratiche di iniziazione, in particolar modo dopo la morte di svariati adolescenti a causa delle torture subite⁹. Tuttavia, queste flebili azioni non possono essere inquadrare in uno schema di protezione sicura.

Per tali ragioni si deve ritenere ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 D. L.vo 251/2007, in grado di offrire protezione.

Infine, circa i motivi di persecuzione cui all'art. 8 D. L.vo 251/2007, appaiono pertinenti alla situazione descritta i **motivi religiosi** di cui alla lettera b), definiti come *"le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte"*.

Il diritto internazionale umanitario tutela il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel senso più ampio possibile, ed in modo tale da includervi la libertà di cambiare religione, di professarla e di manifestarla, sia in pubblico che in privato. La persecuzione per motivi religiosi può sussistere anche quando una tale interferenza è mirata contro una persona che non desidera professare alcuna religione, rifiuta di aderirvi o non vuole conformarsi a una parte o a tutti i riti e le usanze di una religione, come nel caso della sig. . La ricorrente, che ha già compiuto un proprio atto di fede verso un'altra religione, non vuole aderire alla società Bondo, che oltre ad essere una società segreta è anche da inquadarsi come culto, e tanto meno vuole che sia costretta ad aderirvi la figlia.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza resa dalla Grande Sezione nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11 Bundesrepublik Deutschland/Y.Z., 5 settembre 2012, *"l'esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà"*, dunque una violazione del diritto alla libertà di religione può costituire una persecuzione qualora il richiedente, a causa dell'esercizio di tale libertà, corra un rischio effettivo e concreto di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di un soggetto autore della persecuzione. La Corte ha sottolineato che, **qualora la partecipazione a cerimonie pubbliche di culto, singolarmente o in comunità, possa comportare la concretizzazione di siffatte lesioni**, la violazione del diritto alla libertà di religione può configurarsi come sufficientemente grave per l'adozione della protezione maggiore.

⁹ Si veda, in proposito, la lettera del governo in <https://www.thesierraleonetelegraph.com/government-bans-secret-society-initiation-ceremonies-as-two-men-are-killed/>

In ragione dei motivi sopra esposti, si riconoscono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato., sia sotto il profilo di cui alla lettera b) che sotto quello di cui alla lettera d) dell'art. 8 D. Lg. 251/2007.

Va solo aggiunto che, come statuito dalle linee guida sulla protezione internazionale dell'UNHCR, **i motivi indicati dalla Convenzione non si escludono l'un l'altro**, atteso che un richiedente ben può risultare idoneo all'ottenimento dello status di rifugiato sulla base di più di uno dei motivi indicati dall'art. 1A(2) della Convenzione medesima.

Sulle spese

In punto spese, considerato per un verso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, e tenuto conto per altro verso della condotta processuale della amministrazione statale, che pur costituitasi si è limitata a richiamare il proprio provvedimento, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, decidendo sul ricorso proposto *ex art. 35 bis* D. L.vo n. 25/2008 depositato in data 03 ottobre 2018 da _____ nei confronti del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale il 30 marzo 2018 e notificato il 5 settembre 2018

RICONOSCE

a _____, nata in Sierra Leone il _____ – CUI _____, lo status di rifugiato.

Compensa le spese tra le parti;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2020 effettuata con modalità di collegamento mediante videoconferenza.

Il Presidente estensore *dott. Pietro Caccialanza*